

Imposizione degli autoveicoli

1. Oggetto dell'imposta

A tenore della [legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli](#), all'importazione sono soggetti all'imposta del 4 % i seguenti autoveicoli:

- a. gli autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, conducente compreso, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8702.1030, 2010, 3010, 4010 e 9030);
- b. le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate nella lett. a), comprese le vetture tipo "break" e le auto da corsa (voci di tariffa 8703.1000-9060);
- c. gli autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8704.2110 e 2120, 3110 e 3120, 4110 e 4120, 5110 e 5120, 6010 e 6020, 9010 e 9020).

2. Base di calcolo

La base di calcolo corrisponde per principio a quella dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è pertanto riscossa:

- sulla controprestazione per le forniture in virtù di un contratto di alienazione o di commissione;
- sul valore normale in tutti gli altri casi.

Nella base di calcolo va incluso il credito doganale (autoveicoli dalla voce 8703) e le spese accessorie (trasporto, ecc.) sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti nonché delle spese di montaggio o di lavoro.

3. Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a. gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come masserizie di trasloco, corredi nuziali o oggetti ereditati ([art. 14–16 dell'Ordinanza sulle dogane \[OD\]](#));
- b. gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari ([art. 6 OD](#));
- c. gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come veicoli per invalidi ([art. 18 OD](#));
- d. gli autoveicoli importati in franchigia di dazio come materiale bellico della Confederazione ([art. 29 OD](#));
- e. gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come merci svizzere di ritorno ([art. 10 della Legge sulle dogane](#));
- f. i "carri con motore" giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera g dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali ([RS 741.41](#));
- g. gli autoveicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante;
- h. gli autoveicoli reimportati dopo l'esportazione temporanea.

Per l'esenzione dall'imposta in base alla lettera c, va sottolineato che è concessa solo mediante la restituzione dell'imposta. In tale lettera rientrano anche le sedie a rotelle per persone con disabilità (carrozzelle per disabili della voce di tariffa 8703.1000). Eventuali altre esenzioni d'imposta devono essere richieste al momento dell'importazione degli autoveicoli.

Inoltre, i telai di autoveicoli con cabina per conducente delle voci 8702 – 8704 non sono soggette all'imposta.

L'imposta va riscossa all'importazione di autoveicoli per l'ammissione temporanea o per il perfezionamento attivo. Se l'autoveicolo viene riesportato in osservanza delle condizioni previste dalla legislazione doganale, decade l'obbligo di pagamento dell'imposta.

4. Indicazioni nella dichiarazione doganale

Il codice relativo al genere di tributi supplementari 660 nonché il numero convenzionale relativo ai tributi supplementari 001 (soggetto all'imposta) o 002 (esente dall'imposta) devono essere indicati nella dichiarazione doganale (campo «Tributi supplementari»).

Ulteriori informazioni all'imposta sugli autoveicoli: [regolamento 68 \(R-68\)](#).